

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni. — Congedi. — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle disposizioni vigenti nel Veneto sulla servitù di pascolo, detta di pensionatico. Considerazioni del Relatore in risposta al Senatore Vigliani. — Replica del Senatore Vigliani. — Avvertenze dei Senatori Musio e Poggi. — Presentazione di tre progetti di legge. — Osservazioni del Sen. Chiesi. — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio. — Spiegazioni del Sen. Musio. — Obiezioni del Sen. Poggi all'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 1. — Dichiarazione del Relatore. — Approvazione dell'articolo ministeriale. — Proposta soppressiva del Sen. Chiesi dell'art. 2. — Ritiro dell'articolo 2. — Eccitamento del Sen. Pardini e dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Relatore. — Proposta del Sen. Roncalli F. — Appello nominale. — Discussione dei progetti di legge per l'approvazione di trattati d'amicizia, commercio e navigazione cogli Imperi del Giappone e della China. — Istanze del Relatore e del Senatore De' Gori. — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Presidente del Consiglio. Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge pel trattato d'amicizia, commercio e navigazione coll'Uruguay.*

La seduta è aperta alle ore due.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica, incaricato del portafoglio di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro delle Finanze.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato, e quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4022. Il Consiglio Comunale d'Ozieri (Sardegna) fa istanza perchè dal Senato venga respinta la nuova convenzione sulle ferrovie Sarde.

4023. — Il Consiglio Comunale di Esportatu (Provincia di Sassari) porge al Senato motivate istanze acciò non vengano lesi i diritti di proprietà privata dei beni compresi nel tratto detto *Salto di Bortiocoro*.

4024. — Parecchi Segretari di vari Comuni della Provincia di Firenze fanno istanza che, allo scopo di migliorare la loro condizione, vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo al riordinamento Comunale e Provinciale.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

I Senatori Sagarriga, Longo, Sella, Giovanola, Roncalli Vincenzo, Rossi, Dragonetti, Sylos Labini, Loschiavo, Marsili, Bellavitis e Martinengo chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI NEL VENETO RELATIVE ALLA SERVITÙ DI PASCOLO DETTA DI PENSIONATICO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alle disposizioni relative alla servitù di pascolo detta di pensionatico nelle Provincie Venete.

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Lauzi, Relatore.** Quando ieri l'altro ebbi l'onore di domandare che fosse rimandata la discussione ad altra seduta prossima, accennai anche all'oggetto che l'Ufficio Centrale si potesse riunire e prendere in esame le gravi osservazioni che erano state presentate dall'onorevole Senatore Vigliani. L'Ufficio Centrale si è infatti riunito oggi stesso, prima della seduta pubblica, ma dalla discussione che ebbe luogo in questa riunione, emerse la risoluzione di non cambiare il proprio proposito.

Io accennerò brevissimamente i motivi che indurono l'Ufficio Centrale a persistere nel dare il proprio appoggio al progetto del Governo con i lievi emendamenti che sono stati introdotti, e con quegli altri ancora che, salvo il principio della legge, potessero op-

portunamente presentarsi nel corso della discussione, sui quali l'Ufficio si riserva la propria libertà.

La questione sulla non costituzionalità di questo progetto di legge non parve così grave all'Ufficio Centrale, come potevano farla supporre le autorevoli osservazioni dell'onorevole Senatore che ho già nominato.

Senza entrare in una grave discussione che l'Ufficio medesimo non crede sia opportuna in questa occasione, accennerò brevemente che da esso si credette non essere un distrarre dai giudici naturali il creare uno o più tribunali o Commissioni che abbiano certe determinate categorie di affari su cui pronunciarsi, semprechè siano per legge istituite; giacchè l'Ufficio Centrale pensò che giudice naturale è quello che è stabilito dalla legge; che quindi il divieto di procedere per Commissioni speciali, divieto a buon dritto contenuto nel nostro Statuto, non si applica che ai casi in cui essendovi già per legge dei giudici naturali, sia di un determinato ordine di persone, come sarebbe quello del Senato per i propri membri, sia per determinati oggetti, come tribunali militari e di commercio per le trasgressioni militari ed affari commerciali, il potere esecutivo volesse erogarsi la facoltà che per uno o più individui, e per affari singolari si istituessero Commissioni speciali per giudicare.

Quindi dalla determinazione contenuta nella Patente imperiale 20 gennaio 1856, al cui complemento tende l'attuale progetto di legge, l'Ufficio Centrale non può ritrovare alcuna menda d'incostituzionalità.

Dirò altresì che l'Ufficio Centrale ha preso ad esaminare i singoli casi, che molto giudiziosamente erano stati accennati nelle poche osservazioni presentate ieri dal Senatore Poggi, e trovò che realmente con la legge sugli ademprivi della Sardegna, si crearono Commissioni in parte di amministrativo e di giudiziario, alle quali fu commesso di pronunciarsi sulle liquidazioni e sui riparti dei beni ademprivili; trovò che realmente colla legge sull'abolizione delle servitù agrarie nell'ex-principato di Piombino si creò egualmente una Commissione composta del Prefetto, e di Magistrati, la quale egualmente pronuncia e decide sui casi di liquidazione e di indennizzo d'pendenti dalla soppressione di questi diritti di servitù.

Trovò finalmente che per la legge che abolisce il contenzioso amministrativo, legge del 1865, si conservarono, e funzionano tuttora quei giudizi che chiamerò misti, presieduti dal Prefetto, che deve deliberare insieme ad un consigliere di Prefettura, e se non erro, ad un giudice del Tribunale per l'oggetto della divisione e della liquidazione dei demanii comunali; che anzi si conservò al Governo la facoltà di creare Commissioni speciali di arbitri per decidere in certi casi.

Queste cose che accennai brevemente confermarono l'Ufficio nell'opinione che questo genere di disposizioni legislative non sia contrario allo Statuto, dacchè disposizioni di questo genere furono dal Parlamento senza

difficoltà sancite, dopo che lo Statuto è in osservanza.

Aggiungerò una sola osservazione: che se le commissioni di 1.^a istanza funzionarono nel Veneto, non fu già un arbitrio, come pareva un momento voler accennare il Senatore Vigliani, nè dirò solamente che non fu un arbitrio perchè se le Prefetture procedettero alla convocazione di queste Commissioni di prima istanza per l'indennizzazione del diritto di pensionatico, ciò fecero con la dovuta dipendenza e concerto coll'Autorità giudiziaria, o dandone notizia preventiva ai rispettivi ministeri: ma dirò che non fuvi arbitrio, perchè in certo modo queste autorità che concorrevano nel formare la Commissione di prima istanza erano già conservate per legge emanata dopo il nuovo ordine di cose. Infatti il Decreto Reale con forza di legge emanato il 2 dicembre 1866 che promulgò nel Veneto la legge d'Amministrazione provinciale e comunale, ebbe cura, nelle disposizioni transitorie, di dichiarare che tutte le leggi speciali, che non erano d'immediata amministrazione delle Provincie e dei Comuni erano conservate temporaneamente in vigore: che quindi le Deputazioni provinciali, nelle facoltà date da leggi speciali, si ritenevano subingresse alle cessate Congregazioni provinciali, ed il Prefetto aveva tutte le attribuzioni del Regio Delegato.

Per conseguenza, nell'applicare solamente il nome determinato di un membro della Deputazione, o di un Consigliere del Tribunale, si fece quello che era necessario di fare quando vi è un posto vacante in un Corpo qualunque, ma non si toccò niente ai principii, e non si fece che usare di diritti e di facoltà che erano non solamente già in atto per leggi positive, ma conservate dirò così, in vigore dalla stessa legge di promulgazione del 2 dicembre 1866 della legge italiana d'Amministrazione provinciale e comunale.

Credo essermi abbastanza esteso per giustificare agli occhi del Senato la deliberazione dell'Ufficio Centrale d'appoggiare tuttavia il progetto di legge, che è stato presentato dal Governo del Re.

Presidente. La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Sono grato all'Ufficio Centrale d'aver voluto prendere in particolare considerazione le difficoltà, che aveva mosse nella precedente seduta intorno al progetto di legge, che stiamo discutendo; e comunque l'Ufficio abbia creduto di mantenere il suo avviso, ed io abbia con particolare attenzione ascoltate le ragioni che il Relatore è venuto esponendo, debbo dichiarare che esse non mi sono sembrate tali da farmi mutare il parere che aveva avuto l'onore di manifestare.

Coloro che presero la parola dopo di me, hanno concordemente riconosciuto la gravità della questione da me sollevata: però l'onorevole Poggi ha creduto di poterla superare mettendo avanti precedenti già accolti nel Parlamento.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio non ha ravvisato nel progetto di cui ci occupiamo, sufficiente gra-

vità, per arrestarsi ad una questione di principii e di costituzionalità.

L'Ufficio Centrale vi è venuto esponendo diverse osservazioni, per le quali esso ha creduto che non si tratti in sostanza di vere Commissioni straordinarie nel senso dell'art. 71 dello Statuto, ma che si tratti di tribunali speciali, i quali, come sapete, esistono nel nostro ordinamento giudiziario e non trovano ostacolo in quelle disposizioni statutarie.

Inoltre, l'Ufficio Centrale ha richiamato quei precedenti, che erano stati ricordati dal Senatore Poggi, e ve ne ha aggiunto un altro, che ha desunto dalla stessa Relazione ministeriale, e che riguarda lo scioglimento delle servitù di promiscuità nelle provincie napoletane e siciliane, per cui nella legge d'abolizione del contenzioso amministrativo furono mantenute alcune attribuzioni dei Prefetti.

L'unico mio proposito nel muovere le difficoltà esposte avant'ieri essendo ciò che io stimo uno stretto dovere, non solo d'ogni membro del Parlamento, ma d'ogni consigliere della Corona, cioè di difendere scrupolosamente ed esattamente i principii consacrati nello Statuto, che sono la nostra Arca Santa ed il titolo per cui esistiamo, io non potrei rimanermi silenzioso, e non abbandonare, come diceva già, al discernimento del Senato quelle osservazioni che, a scarico di coscienza e per nessun altro scopo, venni facendo. Ma io temerei che il mio dovere non fosse pienamente compiuto, quando non dicessi ancora qualche parola intorno alle risposte che vennero fatte alle mie osservazioni. Quindi voi mi consentirete, o Signori, che con brevi parole io vi trattenga ancora sopra questo argomento, che ha gravità in sé, comunque non la ritragga dall'importanza del progetto che è in discussione.

Ed a questo riguardo, non è mestieri che io dica che le questioni di principii sono affatto indipendenti dall'importanza del progetto che vi dà luogo.

Sogliono dire i prammatici, che, quanto a questioni di diritto, tanto vale la questione del Castello quanto quella del pollastro; *tantum valet causa castris quantum causa polastri*, poichè il principio trae da se stesso l'importanza, e non la va accattando dalla materia a cui si tratta di applicarlo.

Ora, una questione che riguarda l'interpretazione dello Statuto, ogni volta che sorge, ha un'importanza somma in sé, la quale non può essere punto attenuata dalla sua causa occasionale, qual è appunto il progetto che discutiamo, il quale darebbe luogo a questa questione nel caso attuale.

Quindi io aderirei con molto piacere all'invito che il signor Ministro mi faceva, di abbandonare questa questione in vista della poca importanza dell'argomento di cui si tratta; ma in verità io crederei di far torto a me stesso, e di disconoscere la natura della questione proposta, quando secondassi il desiderio del signor Ministro per un motivo il quale non giustificerebbe sufficientemente la mia desistenza. Veniamo piuttosto ad esami-

nare quelle ragioni con cui si è cercato di dimostrare che non sussiste il vizio di inconstituzionalità di cui a me sembra peccare quel sistema di Commissioni straordinarie che si vorrebbero far rivivere.

Si è invocato l'esempio dei Tribunali speciali costituiti per gli affari commerciali, per gli affari della marina, per le cause militari ed altri, che esistettero o possono in realtà esistere per certe specie d'affari.

Non v'ha alcun dubbio che se si trattasse di un tribunale speciale di questa natura, la difficoltà non sussisterebbe; ma io prego l'Ufficio Centrale a voler considerare, che gli affari demandati alle Commissioni che si vogliono ricostituire sono affari certi e determinati, in quanto che abolita la servitù di pascolo, impedita quindi la ricostituzione di alcuna servitù di questo genere, e limitata la cognizione delle questioni alle servitù che hanno cessato di esistere, gli affari diventano certi e determinati, ed è un tribunale che è costituito non per l'avvenire, ma per il passato, costituito per occuparsi d'affari che precisamente importa che in forza delle leggi d'abolizione della servitù di pascolo debbano cessare di esistere, sarebbe lo stesso come se aboliti i fedecommissi si costituisse una Commissione che giudicasse delle questioni relative a siffatta abolizione; e comunque non sia detto che si tratta delle cause di Tizio o di Sempronio, di Pietro o di Giovanni, questa Commissione sarebbe costituita per cause certe e determinate, vale a dire per tutte quelle esistenti, e che possono dar luogo alle questioni che si tratta di decidere. Quindi non bisogna confondere i tribunali speciali colle Commissioni straordinarie.

I tribunali speciali come i tribunali ordinari non sono costituiti per certi affari di loro competenza non solamente passati, ma avvenire, mentre quando si costituisce una giurisdizione per affari, che sono già consumati, per affari che determinano la vita di quella giurisdizione, la quale poi deve cessare di esistere quando quegli affari siano cessati, allora si verifica il caso di una Commissione straordinaria, speciale, e non più di un tribunale speciale; quindi a me pare che stia in questo la differenza essenziale tra le Commissioni straordinarie, come si vogliono costituire ora, ed i tribunali speciali dei quali si è fatta menzione.

Vengo ora a dire due parole dei precedenti invocati dai preopinanti.

Farò anzitutto osservare come nei Parlamenti convenga andar cauti nello stabilire precedenti, perchè quantunque essi abbiano talora luogo in cause minime, non si manca poi mai di invocarli anche per cause molto più gravi, e conviene quindi, allorchè si presentano di queste questioni di principii, che vi si ponga la massima attenzione per non dar poi luogo ad appigli in altre questioni ed in altre circostanze di molto maggior importanza.

Io non so se la questione di principio fosse stata sollevata per alcuno di quei casi, che sono stati invo-

cati, e se non si sarebbe modificato per lo meno il sistema allora seguito; mi limito a dire che si sarebbe modificato perchè non credo che in quei casi si sia fatto allo disposizioni dell'articolo 71 dello Statuto una deviazione così grave, come quella che viene proposta nel caso attuale.

Gli esempi invocati sono quelli che riguardano la legge di abolizione degli ademprivi, quella relativa all'abolizione delle servitù di pascolo di Piombino, e quella che riguarda lo scioglimento delle servitù di pascolo nelle provincie meridionali.

Io ho esaminato queste leggi, (dichiaro però che non mi trovava in Parlamento allorchè esse vennero discusse, e ciò dico per rispondere anticipatamente a chi mi rimproverasse di essere in allora stato silenzioso, inquantochè essendo allora lontano dal Parlamento, non sono stato in grado di sollevare la questione che ora credo mio dovere di mettere avanti): io ho esaminato, ripeto, queste leggi, ed in quelle che riguardano gli ademprivi e le servitù di pascolo in Piombino non si sono create precisamente Commissioni le quali dovessero interamente o pienamente giudicare delle questioni relative all'abolizione di quelle servitù, ma si crearono degli arbitri, i quali dovessero come conciliatori (a differenza di quel che si direbbe nel progetto attuale) procedere, riservando espressamente alle parti che non volessero acquiescere ai provvedimenti di quelle Commissioni, la facoltà di rivolgersi ai tribunali ordinari per certe questioni, che sono in quelle leggi determinate, come quelle che singolarmente riguardano il diritto.

Ora, in questa parte ho principalmente trovato un carattere di differenza sostanzialissima, e su cui prego l'Ufficio Centrale, il Ministro, e il Senato di fermare l'attenzione.

Io non avrei difficoltà ad accettare un sistema consimile a quello, inquanto che le questioni di diritto sono più propriamente riservate al potere giudiziario ordinario, e in quella vece si affidarono ad arbitri ossia compositori amichevoli, come a specie di giurati, le questioni che riguardano il fatto.

Io dico che in questa via è tenuto conto di quei precedenti, e non avrei difficoltà di entrarvi, e di ammettere un sistema consimile, poichè lo troverei ragionevole, logico, e son d'avviso che salverebbe i principii. Ma invece nel caso attuale si vogliono ricostituire Commissioni le quali giudicherebbero interamente e in diverse istanze precisamente come avanti al potere giudiziario, con una manifesta deviazione dalla giurisdizione ordinaria.

Due parole ancora dell'altro esempio che riguarda le questioni dello scioglimento della servitù nelle provincie meridionali di cui fa menzione la legge del 20 marzo 1865 che abolì il contenzioso amministrativo; ed a questo punto, conviene che il Senato ricordi le condizioni in cui le cose stavano. Quando si fece quella legge, le questioni che furono riservate, facevano real-

mente parte del contenzioso amministrativo nelle provincie Napoletane.

L'articolo 16, se non m'inganno, della legge citata riserva temporariamente ai Prefetti quelle attribuzioni che in materia erano loro riservate; quindi non si creava nulla di nuovo, ma si manteneva una giurisdizione speciale la quale veniva con quella legge abolita: mentre avvertite, o Signori, che nel momento stesso in cui si riservava quella parte di attribuzioni piuttosto che giurisdizione ai Prefetti, si diceva però che le parti avrebbero potuto ricorrere alle Corti di Appello; e vedete perciò che quella legge fa rientrare anche questa materia nella cerchia della giurisdizione ordinaria, subito che è osservato il primo grado che è qualificato di attribuzione e non di giurisdizione. E voi, o Signori, ben sapete qual sia la differenza che corre tra attribuzione e giurisdizione. Quindi l'articolo della legge del 20 marzo 1865 che è stato invocato, io credo che non faccia punto al caso attuale; e anche qui dichiaro che accetterei un sistema consimile, cioè che si dicesse che, come arbitri e conciliatori amichevoli, le Commissioni di primo grado provvedono intorno a giudizi d'indennità, e che quando questi giudizi non sono accettati, e sovra tutto non lo sono per motivi di diritto, si apra l'adito alle parti di rivolgersi alla autorità giudiziaria ordinaria.

Non entrò a ragionare di quanto è stato aggiunto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale intorno al carattere di quelle Commissioni straordinarie, che egli ha creduto di spogliare da ogni carattere di ufficio e far entrare nel campo della giurisdizione ordinaria; lo sforzo mi pare così grave che credo che di per se stesso si dimostri impossibile in presenza di un sistema costituzionale che non ammette altre giurisdizioni che quelle che sono proprie di ciascheduna materia e dalla legge generale regolarmente stabilite.

Ma siccome coloro che di queste Commissioni sono singolarmente solleciti mi parvero molto preoccupati dall'idea, che queste Commissioni siano in realtà di gran vantaggio e promettano risultati molto migliori di quelli che si possano aspettare dalle ordinarie giurisdizioni, io dirò ancora due parole sopra questa parte che non riguarda più la questione di principio, ma la questione di opportunità. Io per verità credo che anche in questa parte i difensori della legge vadano errati.

Io prego anzitutto il Senato di riflettere, che una legge fatta nel 1857 la quale costituì queste giurisdizioni straordinarie è giunta all'epoca in cui siamo, al 1868, e non ha compiuto punto la sua missione, la quale era precisamente affidata a quelle giurisdizioni coll'intento di accelerare la spedizione degli affari; nè io stupisco che tutto questo tempo sia trascorso senza che il compito suo sia stato adempiuto; imperocchè se esamino quella legge e noto i termini stabiliti alla Commissione per provvedere, ripeto che non sono punto meravigliato che questi affari vadano anche all'infinito; perchè dove la Commissione si troverà animata dal desiderio

di affrettare le sue operazioni, gli affari saranno prontamente spediti, ma dove questo desiderio non esiste, dove anche per impedimenti accidentali la Commissione non possa seriamente occuparsi di questi affari, non è da stupire che possono andare anche all'infinito; il che non potrebbe mai accadere avanti alle giurisdizioni ordinarie; e quindi non so comprendere come si creda che l'andamento di queste Commissioni, le quali sono sciolte da ogni freno, da ogni norma, possa essere più soddisfacente dell'andamento delle giurisdizioni ordinarie, massime quando si prescrive che questi affari, come la loro natura richiede, vengano spediti sommaramente.

Abbiamo non pochi altri affari di questa natura che si trattano avanti alle giurisdizioni ordinarie, e tutti sanno che si spediscono con molta celerità. Io accenavo alle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. Ebbene, questi sono affari analoghi a quelli di cui si tratta; questi affari, se la composizione amichevole va fallita, si portano avanti la giurisdizione ordinaria, e so che si spediscono con molta celerità; nè potrei veramente comprendere come non avrebbero gli stessi risultati nella materia della abolizione delle servitù di pascolo, onde non potrei che esortare caldamente e il Ministro e l'Ufficio Centrale a volere, se non altro, calcare una via, la quale si avvicini a quei precedenti che sono stati invocati, ma a non volere insistere a richiamare in vita Commissioni straordinarie che hanno cessato di esistere, e per la cui ricostituzione, se voi date un'occhiata al progetto di legge, vi sono molti atti da compiere, vi sono molte autorità da disturbare, e tutto questo, non credo, per una causa sufficiente. Fra le altre cose io noterò che i membri che comporrebbero queste Commissioni, siccome tratti da diverse categorie, sia dell'ordine giudiziario e anche dell'ordine dei Corpi che rappresentano le Province e i Comuni, si avrebbe, senza fallo, molta difficoltà a raccoglierne i diversi membri. Non parlo poi della Commissione Centrale a Firenze, dove si avrebbero giudici che più difficilmente sarebbero informati di questa materia, come lo possono essere i giudici di appello e di terza istanza di Venezia, giudici che se ne occupano e che voi chiamate a far parte della Commissione.

Quindi, io credo che si troveranno molto più soddisfatti gl'interessati quando le loro cause siano rimesse alle Autorità ordinarie, facendo tutto al più precedere un giudizio della Commissione di primo grado, affinché l'abbia presente quando le parti non consentano di accettarlo.

Io mi astengo dal fare qualunque proposta, tenendomi pago delle osservazioni ch'ebbi l'onore di esporre al Senato, per giustificare la difficoltà e le obiezioni che ho creduto ravvisare nello schema di legge; e nuovamente dichiaro che abbandono interamente la cosa alla saviezza del Senato e al buon criterio del Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Signori Senatori, l'onorevole Senatore Vigliani ha sollevato ieri l'altro un dubbio che sostiene anche oggi; un dubbio gravissimo che non dirò di alta, ma d'immensa importanza; imperocchè quando egli ha emesso questo dubbio ha toccato a quanto vi ha di più intangibile e di più stabile nell'ordine teorico e pratico del diritto costituzionale; quindi il dubbio è d'importanza immensa.

Il dubbio è appoggiato a suo senso all'articolo 71 dello Statuto. È detto in questo articolo, che sono vietati in avvenire le Commissioni e i tribunali speciali che allontanassero i cittadini dai loro giudici naturali.

Ora, la Commissione cui è relativa la legge che si discute crea una Delegazione, ossia una Commissione straordinaria, che allontana i cittadini dal loro giudice naturale: essa dunque è contraria allo Statuto.

Ma se la legge, e vi è lo Statuto che è la legge delle leggi, deve vivere più nel suo spirito che nella lettera, allora noi siamo obbligati d'indagare cosa ha inteso, cosa intende l'articolo 71? Noi non avremo a fare troppo laboriose indagini, giacchè a questo proposito abbiamo certa e indubitata la giurisprudenza del Parlamento; abbiamo certi e indubitati fatti replicati solennemente dal potere legislativo, che sono una vera e reale interpretazione autentica.

Io ricordo, e confermo quanto ieri l'altro riferiva l'onorevole Senatore Vigliani. Ricordo che pubblicato lo Statuto, nasceva il dubbio di ciò che doveva essere di tante e tante Commissioni straordinarie o delegazioni speciali che erano state create prima dal potere assoluto. Il dubbio fu studiato profondamente da giureconsulti e magistrati, e tutti opinarono che quelle Delegazioni e Commissioni straordinarie non potessero più sussistere e fossero considerate come non avvenute.

Ma quale fu il fondamento, quale fu il principio di questa opinione? Forse l'onorevole Senatore Vigliani, richiamando bene le sue idee si ricorderà, che ci fu una distinzione fondamentale tra tutto ciò che poteva essere emanazione del potere esecutivo, e ciò che fosse atto del potere legislativo.

Si dirà che il Re in un Governo assoluto è tutto, egli è potere esecutivo, egli è potere legislativo; dunque non è del caso questa distinzione.

Ma ognuno ricorda che anche riunendo il Re tutta la somma dei poteri, aveva determinate forme per agire ora come potere esecutivo, ora come potere legislativo: allorchè agiva come potere legislativo, agiva colle forme degli editti, con forme d'ordine universale; allorchè agiva solamente come potere esecutivo, aveva quella forma meno solenne, la forma cioè delle così dette Regie Lettere patenti, dello Carte reali, dei regii Biglietti.

Questa distinzione credo non possa essere revocata in dubbio, massime dall'onorevole Vigliani che conosce tanto le cose della nostra giurisprudenza, le cose

attinenti a ciò che era forma dei provvedimenti che emanavano dal Re.

Ora, quali sono le Delegazioni, le Commissioni straordinarie che si sono fatte cessare? Quelle che avevano origine e la loro esistenza in un atto del potere esecutivo; ma si è toccato alle altre? Abbia la gentilezza l'onorevole Vigliani di ricordarmene una creata da un editto, creata da un provvedimento d'ordine generale, creata con un atto avente la forma di potere legislativo, che non abbia continuato a sussistere.

Si sono citati dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale i tribunali di commercio, i tribunali militari, e credo bene a proposito, giacchè se per Commissioni straordinarie, se per Delegazioni speciali si deve intendere qualunque smembramento della giurisdizione ordinaria cosa di cui niuno può dubitare, questi sono smembramenti della giurisdizione ordinaria; difatti si chiamano sempre col nome di tribunali eccezionali. La regola è che qualunque affare involve questione sul mio e il tuo in qualunque ordine di tribunali civili, ciò cade nel dominio della giurisdizione ordinaria. Ora, i tribunali di commercio sottraggono grande quantità di affari che concernono il mio e il tuo, e li sottopongono a tribunali speciali; dunque sono anch'essi Delegazioni e Commissioni straordinarie.

Ma v'è un altro esempio a considerare. Quando emanava lo Statuto, era in pieno vigore la giurisdizione ecclesiastica; chi negherà che quello sia uno smembramento formale, una negazione dell'autorità e della giurisdizione civile? Eppure si è detto che, emanato lo Statuto, era abolita la giurisdizione ecclesiastica? No, chè la giurisdizione ecclesiastica aveva fondamento, aveva la sua esistenza in leggi, in atti solenni del potere legislativo; quindi la giurisdizione ecclesiastica ha continuato, ed ha continuato finchè non è piaciuto alla sovranità civile di rivendicare i suoi diritti e di abolirla intieramente con una apposita legge.

Mi pare dunque che in questo solo atto trovi la sua irrecusabile spiegazione la distinzione che ho fatto. Ma ve ne sono altre molto più eloquenti, molto più decisive.

Si è dal Relatore dell'Ufficio Centrale invocato l'esempio di due leggi: una concernente l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico sotto la parola di ademprivi in Sardegna, e l'altra in modo di compensare simili diritti di pascolo e legnatico che erano stati aboliti nell'ex-principato di Piombino.

Ma l'onorevole Senatore Vigliani dice: adagio! Se voi volete adattare quegli stessi principii, forse mi vi accomoderò anch'io, giacchè, primo: in quelle leggi non si parla che di *arbitri*, non si parla che di *compositori amichevoli*; secondo: quelle leggi distinguono la somma dei diritti in due parti: una la commettono agli arbitri, e l'altra la riservano alla giurisdizione ordinaria. E in questione il diritto di partecipare al riparto o all'ammontare della quota, dovuta per compenso? Allora sono chiamati gli arbitri a decidere.

Ma nasce questione sulla piena, totale o parziale libertà del predio, sul titolo della proprietà? Allora è richiamata in vita la giurisdizione ordinaria che subentra a quella degli arbitri. Sì, egli dice; io ammetto questo temperamento. Ma forse che anco nel primo grado di giurisdizione non esiste pure la regola che veruno può essere distratto dai suoi giudici naturali?

No, il principio è lo stesso: in prima o in seconda istanza ciascuno ha diritto ai suoi giudici naturali, e se non si può nella seconda allontanarlo, non lo si può neanche nella prima. Quindi seusi l'onorevole Vigliani se non posso acconciarmi a questo temperamento, se non posso nemmeno acquietarmi alla dottrina da lui adottata intorno alle disposizioni concernenti le provincie meridionali.

Egli, a questo proposito, ha stimato bene di fare una distinzione tra quello che è attribuzione e quello che è giurisdizione.

Io non posso accettare questa distinzione giacchè l'attribuzione di giudicare dei diritti contenziosi è sempre giurisdizione.

Dunque o attribuzione la chiami, o giurisdizione, anche qui è una creazione di Commissioni straordinarie, e prendendo lo Statuto nel senso attribuitogli dall'onorevole Senatore Vigliani, anche qui sarebbe violazione dello Statuto.

Io non posso neanche acconciarmi alla considerazione che almeno in seconda istanza subentri la giurisdizione ordinaria.

Ma cosa è questa figura?

Mi pare quella figura di Orazio, che comincia in un modo e finisce in un altro: *ut nec pes nec caput uni reddatur formæ!*

Ma dissi che alla giurisprudenza certa del Parlamento si aggiunge una serie di fatti replicati solennemente per parte del potere legislativo che costituiscono una vera e reale, od almeno una specie di interpretazione autentica. Lasciando in disparte gli esempi di cui finora si è parlato, citerò un altro esempio molto grave e che nessuno può aver dimenticato, perchè palpita tuttora di attualità, e sono le due leggi che concernono il brigantaggio; e dalla materia in cui non si parla che di interessi leggieri e civili entrano nella questione più grave, nelle materie più delicate che toccano quanto vi è di più caro nell'esistenza umana, vita, libertà, onore. Ora, si è fatta una legge, se ne è fatta un'altra in questa materia, colla creazione di Commissioni straordinarie, e di Tribunali speciali, per sottoporre i cittadini a giudici non naturali. Io ritengo che allora non passò inosservata la questione che si agita, la questione d'incostituzionalità; ma considerata bene ogni cosa, il Parlamento è passato oltre. Il potere legislativo ha emanato due leggi, e tanto in questo come negli esempi prima indicati, parmi che si possa e si debba rinvenire una specie di interpretazione autentica.

Nè le cose sono passate così solamente da noi,

ma alla giurisprudenza del nostro Parlamento, agli atti del nostro potere legislativo si aggiungono la giurisprudenza francese e gli atti di quel potere legislativo.

Il Senato mi permetterà che io legga poche parole del Dizionario del Merlin.

Già il Senato ritiene che il primo Statuto Francese che ha la data 24 agosto 1790 aveva una disposizione precisamente nei termini in cui è concepito il nostro articolo 71.

Ora, come venne inteso quest'articolo? Precisamente nel senso che ho avuto l'onore di dire, cioè con distinzione fra gli atti del potere esecutivo e gli atti del potere legislativo. Di fatto Merlin alla parola Commissario ecco che cosa scrive:

« Si è veduto nell'articolo precedente quale è sopra questa materia lo stato attuale della legislazione francese. Da ciò risulta che più non può eleggersi alcuna Commissione il cui oggetto sia di sottrarre i cittadini dai loro giudici naturali. La qual cosa pare si deve intendere con questa modificazione, (e queste parole, sono notate con particolare attenzione). Ecco l'interpretazione: « *purchè una legge espressa non disponga altrimenti*, perchè quanto con la legge del 24 agosto 1790 è vietato si è potuto permettere con leggi posteriori, e realmente esse lo hanno permesso.

Così la legge del 18 piovoso anno nono autorizzò il governo a stabilire nei dipartimenti dove crede necessario corti di giustizia criminali e speciali per la procedura e per il giudizio di certi misfatti.

Ora, questo è appunto quanto abbiamo fatto noi nelle due leggi sul brigantaggio: e specialmente colla prima, colla quale i Tribunali militari eretti in commissioni straordinarie vennero autorizzati a conoscere dei misfatti di brigantaggio. A taluno, allorchè discutevasi la legge, si è affacciato il dubbio d'incostituzionalità, ma il Parlamento non ha partecipato a tal dubbio, ed ha giudicato che nel sancire quella legge fosse pienamente costituzionale l'esercizio del potere legislativo.

Un dubbio più grave si sarebbe allora potuto concepire, e questo riguardava non la costituzionalità ma la giustizia della legge; giacchè si andò fino a dispensare queste Commissioni straordinarie dall'osservanza delle forme ordinarie di procedura, che sono la salvaguardia dell'innocenza. Questo dubbio doveva tanto più preoccupare gli animi in quanto si trattava per fino dell'estremo supplizio ed era inevitabile il dilemma: o queste forme erano necessarie, e non ci si poteva toccare per veruno od esse erano superflue, e bisognava levarle per tutti: però la legge è stata sancita; ed io passo agli altri esempi riferiti da Merlin.

« Così la legge di cui appresso nel § 5° si farà menzione incaricarono i generali in capo delle armate od il generale in capo di divisioni territoriali di nominare in alcuni casi delle Commissioni militari...

Io non vo oltre nella lettura di altri esempi che riferisce Merlin: quelli che ho letto mi bastano per

domandare se la nostra essendo la stessa legge fondamentale che interpretò Merlin, e se la giurisprudenza adottata in Francia ad interpretazione di quella legge, essendo pienamente conforme alla nostra si possa oggi venire rivocando in dubbio la giurisprudenza del nostro Parlamento e l'interpretazione autentica dell'articolo 71 praticata replicatamente dal nostro potere legislativo?

Del resto si è considerato nella parte di fatto che quella legge poteva essere di poca utilità.

Io in questa parte mi associo all'onorevole Vigliani, giacchè quando si tratta di principii, essi sono di valore inestimabile, e non ci è parvità di materia, toccando i principii ad un ordine d'idee e d'interessi, che non si possono mai dire di poca importanza.

Credo poi che eccitando un dubbio di costituzionalità, si possa creare un pericolo grave, ed è, che quando, in terza istanza, in forza di questa legge, sia emanata sentenza, colui al quale questa è contraria possa dire che questa sentenza non può acquistare forza di cosa giudicata perchè è incostituzionale, per la ragione che chi l'ha pronunziata non ha carattere legale di giudice, e non ha quindi fatto un atto che lasci traccia nell'ordine dei diritti.

Toccherò ancora di un desiderio manifestato dal Senatore Chiesi, che cioè fin d'ora si potesse dire, che tutte queste quistioni siano sottoposte al sistema di due gradi di giurisdizione, e non si parli più di terza istanza. Ma allora cosa diventeranno quelle sentenze, che avendo subito il secondo grado di giurisdizione, sono intanto sottoposte all'appello ulteriore della terza istanza? Queste sentenze potranno acquistare la forza di cosa giudicata? Stando ai principii di diritto, ed alle regole di cui gli onorevoli Vigliani e Chiesi sono maestri, bisogna dire, che un appello sospende la sentenza e riduce tutto allo stato di controversia, allo stato di cosa contestata! Dunque non ci è sentenza, dunque non ci può essere cosa giudicata.

Ma se non acquistano forza di cosa giudicata si potrà con una legge rimandare la causa alla giurisdizione ordinaria affinchè giudichi ex integro? Ma neppure questo rimedio è adattabile, giacchè le leggi rispettano sempre le cose anteriormente giudicate o transatte, e non cancellano mai i diritti acquistati con un atto di appello, o qualunque altro atto legale.

Dal fin qui detto conchiudo che non sussiste dubbio alcuno d'incostituzionalità dietro la giurisprudenza costante del nostro Parlamento, e dietro la quasi autentica interpretazione che ha dato il potere legislativo all'articolo 71 dello Statuto: quindi prego l'onorevole Vigliani a non voler insistere nel suo dubbio.

Presidente. — La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. — Dopo le cose chiaramente dette dagli oratori che mi hanno preceduto, io stimo opportuno di semplificare la questione e di ridurre nei suoi veri termini quella, che si potrebbe dire questione costituzionale. La questione costituzionale a

parere mio si riduce a questo: l'esistenza, il mantenimento, o la creazione di Commissioni speciali del genere di quelle che sono oggetto della presente legge sono o no contrarie allo Statuto? Questa è a parere mio l'unica questione costituzionale, o almeno la sola che può presentare il dubbio della costituzionalità. L'altra questione sulla convenienza o no d'istituire nel caso concreto una commissione speciale, e sulla forma da darsi alla medesima, non è questione costituzionale, ma è questione di modificare o no la legge. E ritornando alcun poco sulla prima, io credo che non si possa ormai muover dubbio che la giurisprudenza parlamentare ha riconosciuto che le commissioni speciali del genere di quella in discorso, quando sono o mantenute o istituite per legge, non sono commissioni contrarie allo Statuto.

Mi pare che su questo anche l'onorevole Vigliani stamane abbia quasi concordato che lesione dello Statuto non v'era. I precedenti nostri lo mostrano, la prima legge che fu emanata fu quella sugli ademprivi del 23 aprile 1865, ed in essa fu detto che se si trattava di questioni intorno all'esistenza del diritto di ademprivo, e della competenza di questo diritto a Tizio piuttosto che a Sempronio, la questione doveva essere decisa dai Tribunali ordinarii; se si trattava invece della valutazione o dell'indennità dovuta dai Comuni ai privati in compenso della servitù, allora la determinazione della medesima era affidata ad una Commissione composta, se non erro, dal Prefetto e da altri giudici nominati l'uno dal Comune e l'altro dagli interessati.

Ma fu intanto istituito un Tribunale speciale, il quale non era il Tribunale ordinario. E fu ben detto che questa pronunzia sarebbe stata inappellabile. Quindi il primo esempio di Commissione speciale istituita per legge, noi lo troviamo in questa legge.

Io non fui presente alla discussione che fu fatta in Parlamento, quindi non saprei dire se fosse veramente allora affacciato il dubbio della costituzionalità. Circa l'altra però relativa alle servitù di pascolo di Piombino posso oggi dare al Senato schiarimenti più speciali perchè ne fui il Relatore nell'anno decorso, e fui anche uno degli autori della Legge toscana del 1860, che si trattò di modificare.

La legge del 1860, ripetendo disposizioni già sancite da altre leggi granducali del 1840 e 1845, aveva confermato l'esistenza di una Commissione mista di magistrati, e di amministratori per la liquidazione appunto del prezzo delle servitù di pascolo già abolite sin dal 1810 nel territorio piombinese.

Ora, nel 1860, essendo mancate alcune di quelle autorità per variazioni seguite nella legge, bisognò che il Governo della Toscana ritornasse su quella legge, e la riformasse non tanto per aggiungervi alcune disposizioni, quanto ancora per ricostituire la Commissione speciale.

Accadde che pubblicato lo Statuto Sardo in Toscana

dopo l'annessione, alcuni proprietari di fondi, una volta investiti delle servitù, non credendo di dover accettare la liquidazione delle indennità designate dai periti, ricorsero ai tribunali ordinari e proposero la questione della cessazione delle Commissioni speciali, le quali essi dicevano virtualmente abolite dopo la pubblicazione dello Statuto.

I privati interessati trovarono appoggio alle loro istanze nei tribunali, i quali decisero che la pubblicazione dello Statuto aveva prodotto l'abolizione di quelle Commissioni speciali, che non si potevano quindi più ritenere come legalmente esistenti, e portata la questione anco davanti alla Corte di Cassazione, questa confermò i giudicati.

Io non ricordo se le decisioni dei tribunali escludesero (ma credo di no) il diritto nel Parlamento di ristabilire con legge speciale queste Commissioni dopo la pubblicazione dello Statuto; ma codeste decisioni ritengono che quelle Commissioni, essendo state istituite in un tempo in cui le franchigie costituzionali non esistevano, dopo la pubblicazione dello Statuto non avevano più vita giuridica. Del merito di codeste decisioni non intendo discorrere; mi limito a constatare il fatto.

In seguito di ciò, fu riproposto un progetto di legge speciale per iniziativa di alcuni membri della Camera dei Deputati, davanti alla quale venne la questione della costituzionalità o non di siffatte Commissioni ventilata, e molti furono gli argomenti adottati dall'una o dall'altra parte, opinando gli uni, che per legge potessero benissimo queste Commissioni speciali istituirsi, e sostenendo gli altri il contrario; ma la Camera votò la legge, e la votò in forma e condizioni assai più larghe che non furono quelle dal Senato accettate.

Venuta la legge al Senato e presentatisi per via di petizioni, da parte degli interessati, gli obbielti intorno al divieto che lo Statuto dava ad ogni tribunale speciale, l'Ufficio Centrale appoggiato ai precedenti parlamentari, fu d'avviso che per legge si potevano Commissioni di tal genere istituire senza lesione dello Statuto. Se non che credette che bastasse dare alle Commissioni una forma alquanto diversa da quella loro data dalla Camera dei Deputati, imperocchè, trattandosi unicamente della liquidazione di prezzo delle servitù di pascolo già abolite, le Commissioni dovevano assumere il carattere di Giunte di arbitri procedenti con le forme proprie dell'arbitraggio.

E qui io intendo di rettificare, od almeno di chiarire un dubbio elevato dall'onorevole Senatore Vigliani.

Nel progetto di legge elaborato dall'Ufficio Centrale si riteneva che se si trattava delle questioni di competenza, e dell'esistenza o no del diritto della servitù di pascolo, sopra determinati fondi, allora queste dovevano decidersi dai Tribunali ordinari, salvo che prima di andare a questi, le parti si dovevano presentare agli arbitri per tentare una conciliazione; se questa non riusciva era aperta la via dei tribunali: ma ri-

guardo alle questioni di liquidazione del prezzo delle servitù, la legge ritenne che la Giunta degli arbitri doveva decidere inappellabilmente, e che era il solo giudice competente; senza che fosse permesso alle parti di sottrarsi mai al giudizio della medesima. Quindi fu stabilito un doppio arbitraggio, uno volontario per le questioni di libertà dei fondi dalla servitù, uno necessario per le questioni d'indennità; e nella discussione fatta in questa Aula, si fecero molte osservazioni ma non già sulla questione di costituzionalità, perchè la Relazione dell' Ufficio Centrale, citando gli esempi precedenti, persuase il Senato della regolarità di ciò che era proposto. Ritornata la legge alla Camera dei Deputati, fu approvata senza discussione. Adunque le Commissioni, di cui oggi è parola, sono ormai riconosciute dalla giurisprudenza del Parlamento, e come saviamente osservava l'onorevole Senatore Musio, esse non offendono per niente le disposizioni dello Statuto, e se le avessero offese, non credo che in questa come nell'altra Camera si sarebbero approvate.

Sulla questione della convenienza, l'onorevole Senatore Vigliani faceva avvertenze molto gravi intorno al modo con cui queste Commissioni sono ricostituite dalla legge presente, la quale invece di accelerare il corso di tali affari, potrebbe ritardarlo.

Io incomincerò dal premettere che l'Ordinanza imperiale del 1856 in questa parte ritiene il concetto medesimo delle precedenti nostre leggi, vale a dire che riserva al giudizio dei Tribunali tutte le questioni relative all'esistenza della servitù, e che rinvia alla Commissione speciale mista di giudici e amministratori le sole questioni della liquidazione delle indennità; dunque la materia è la medesima; ma queste Commissioni faranno esse il compito rapido come lo farebbero se si adottasse il sistema della legge sugli ademprivi e di quella sulle servitù piombinesi?

Vi è quindi un'utilità pratica nel sottrarre tali materie al giudizio dei Tribunali ordinari?

Se dovessi rispondere in astratto, sarei con l'onorevole Senatore Vigliani, e direi che il cammino non è molto abbreviato; ma bisogna riportarsi ai tempi in cui fu emanata la legge austriaca nel Veneto ed all'ordinamento giudiziario che esiste ancora in quelle provincie. Se stiamo ai tempi in cui fu emanata la legge, dobbiamo ritenere che nel 1856 si volesse con le Commissioni in discorso rimettere al contenzioso amministrativo la decisione di tali dispute; e poichè là erano le tre istanze, si mantenesse tale ordinamento anco nei giudicati di tali Commissioni, i quali però, vista la lunghezza delle procedure innanzi ai Tribunali ordinari, dovevano sempre riuscire più sbrigativi e meno dispendiosi per gl'interessati. E in questa opinione mi confermo, perchè è verosimile che la legge fosse fatta in quella maniera dopo aver consultato le Provincie interessate all'abolizione del *pen-sionatico*. Quindi credo che la legge del 56 semplificasse d'assai le forme del procedimento ordinario, e

se non portò la semplicità al punto cui si poteva portare, cioè di dichiarare che le Commissioni locali decidessero inappellabilmente, non di meno accelerò il corso di quei giudizi, e li rese soprattutto meno dispendiosi per le parti.

Se oggi convenga di adottare per esempio il sistema che proponeva l'onorevole Chiesi, di ridurre a due le istanze, o anco ad una sola, secondo il parere del Senatore Vigliani, il Senato lo deciderà. Ma in tanto esso ritenga che questa non è una disputa di costituzionalità, ma di convenienza o no di fare la legge in un modo piuttosto che in un altro. Ed io per me credo che essendosi ormai decisa la più parte delle dispute in tre istanze dal 1860 al 1866, ed essendosi anche dopo continuato a farle decidere dalle Commissioni speciali di prima istanza come per lo passato, non convenga oggimai variare il sistema per pochi affari che restano. E tanto più lo credo, inquantochè dopo aver gettato ieri l'occhio sopra la legge del 56, mi è parso di scorgere che le disposizioni relative al modo di risolvere le dispute sulle indennità di prezzo siano così intrecciate e connesse con tutte le altre parti della legge, da non poter variare forma di procedere, senza apportare varie modificazioni a molti articoli della legge imperiale. E allora, rigettata la presente proposta di legge, bisognerebbe elaborarne un'altra e perdere più tempo di quello che non si guadagnerebbe con i giudicati inappellabili di una sola Commissione. Gl'interessati non chiedono questo; essi anzi fanno premura perchè si lascino ormai le cose come stanno. Mi pare che il Senato debba accogliere il progetto ministeriale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Perdoni, domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati il 27 aprile scorso.

Il primo per la cessione di diritti di peso pubblico e plateatico ai Comuni nelle Provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

Il 2° per il riparto del piano di Terranova in Messina e demolizione delle fortificazioni esterne della cittadella.

Il 3° per l'approvazione di vendite di stabili demaniali.

Presidente. Do atto al sig. Ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti per essere esaminati negli Uffici.

L'onorevole Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Non creda il Senato che io voglia abusare della sua pazienza prolungando la discussione su questa gravissima questione sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani. Io che fui il primo a fare qualche osservazione su questa legge, desidero di farne un'altra, suggeritami dalle savie considerazioni dell'o-

norevole Senatore Musio, in favore della legge stessa; e la osservazione che sono per fare non contraddice punto all'altra che ebbi l'onore di fare avvantieri, perchè essa tocca soltanto la quistione della costituzionalità sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'onorevole Senatore Musio osservava che le Commissioni ed i Tribunali speciali, non ostante lo Statuto, possono ancora sussistere quando abbiano l'appoggio ed il fondamento in una legge. Ora io domando, l'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 è una legge o non lo è? Io tengo per indubitato che questa Ordinanza Imperiale emanata da un potere assoluto sia una vera legge.

E questa Ordinanza Imperiale, che è legge, è forse stata abolita? Niente affatto.

Senatore Musio. Domando la parola.

Senatore Chiesi (*continuando*). Io non ho visto alcuna disposizione legislativa che abolisca questa Ordinanza Imperiale. Abbiamo dunque una legge contenuta in questa Ordinanza Imperiale, la quale non è stata abolita, e non poteva esserlo se non con un'altra legge speciale.

Io credo quindi che i cittadini della Venezia abbiano il diritto di pretendere l'esecuzione di questa legge, la quale è tuttora vigente, e credo che il Governo abbia o il diritto e il dovere di eseguirla finchè non sia abolita.

Ora colla legge attuale quale è l'intendimento del Governo? Il Governo non intende di istituire ora Commissioni nuove; il Governo non ha altro scopo con questa legge se non che quello di rendere eseguibile l'Ordinanza Imperiale dopo i cambiamenti politici ed amministrativi che ebbero luogo nella Venezia; di sostituire cioè alle vecchie Commissioni, non più compatibili coi nuovi ordinamenti, altre Commissioni che funzionino ugualmente con le stesse attribuzioni e con gli stessi poteri dopo il cambiamento delle Provincie Venete, le quali fortunatamente fanno ora parte del Regno Italiano.

Io tengo per fermo che quando nelle Provincie Venete saranno attuati il Codice Civile Italiano, il Codice di Procedura e l'Ordinamento Giudiziario del Regno, sarà ancora aggiunta una disposizione, la quale abolirà tutte le leggi speciali attualmente in vigore, non conciliabili colla nuova legislazione, e quindi anche questa Ordinanza Imperiale, e da quel momento cesseranno ancora di avere il loro effetto le Commissioni speciali le quali sono la esecuzione mera della detta Ordinanza Imperiale. Ma finchè l'Ordinanza Imperiale è ancora legge vigente nelle Provincie Venete, io sono profondamente convinto che non si possa chiamare incostituzionale una legge, la quale non fa altro che dare esecuzione a questa Ordinanza Imperiale, adattandola ai nuovi ordinamenti che attualmente sono in vigore in quelle provincie.

Questa è la semplice osservazione che mi sono creduto in dovere di fare in appoggio della legge; la quale osservazione, come ben vedo il Senato, per

nulla contraddice all'altra osservazione che ebbi l'onore di fare nella precedente seduta, perchè quella mia prima osservazione mirava non a combattere il sistema delle Commissioni stabilite colla presente legge, ma a semplificarlo, escludendo il ricorso in terza istanza, e riducendo così le Commissioni a due sole anzichè a tre.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io spero di potere tranquillare il Senato ed anche l'onorevole Vigliani sopra il punto in questione.

L'onorevole Vigliani ha messo avanti la questione di costituzionalità, non come una opposizione formale, ma piuttosto per obbedire ad uno scrupolo d'uomo, geloso custode dei principii giuridici e costituzionali. Egli diceva che per parte sua si sarebbe volentieri acconciato all'approvazione di questo progetto di legge quando gli fosse dimostrato, che esso entra nel sistema invalso colle leggi precedenti degli adempriivi in Sardegna, e delle servitù di Piombino. Io posso assicurare il Senato che questo è lo spirito del progetto di legge attuale in quanto richiama in vigore e dà attuabilità alla legge antecedente del governo austriaco, giacchè appunto anche in questa legge è distinto il caso dell'attribuzione delle indennità dai casi di vera decisione giudiziaria dei punti contestati di proprietà. Difatti all'articolo ottavo è detto:

« I punti in questione, ed in generale tutto il ricorso si dovranno stabilire per quanto è possibile mediante amichevole componimento delle parti. » Anche questo è in obbedienza, direi quasi, ai desiderii espressi dall'onorevole Vigliani. « Se non fosse possibile di addivenire ad una transazione, la Commissione, di cui tratta il § 10, deciderà in base dei documenti, delle nozioni emesse dall'autorità, del verificato stato di possesso legale e delle perizie, esclusa la via giudiziaria. »

« Art. 9. Nel caso però che siavi controversia fra due o più persone sul punto a chi competa il diritto di pensionatico si faranno valere e decidere le pretese in questione nella via giudiziaria. »

Vede dunque il Senato che i veri punti fondamentali di diritto sono ancora riservati all'autorità giudiziaria, e ciò toglie di mezzo, mi pare, anche il più lontano scrupolo, che non si obbedisca ai precedenti del Parlamento con la sanzione di questo progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Sarò brevissimo: io temeva che il discorso dell'onorevole Senatore Chiesi ci spingesse in una questione che, direi, ci avrebbe obbligato a mettere il piede in uno spinaio; ma è stata temperata talmente la sua conclusione che io sono intieramente rassicurato.

Io non voglio parlare del provvedimento del 1856; ed invece di parlare dei provvedimenti del secondo impero, parlerò di simili provvedimenti del primo. Io ricordo che i pubblicisti si sono occupati molto se-

riamente se o no a quei provvedimenti di Napoleone I, si potesse attribuire carattere legislativo, e ricordo che tutti quasi concordemente lo negano, ma dicono: oramai dopo molti anni la questione tornerebbe a danno della cosa pubblica, e dei diritti acquistati; quindi non se ne è fatta ulteriore questione.

Ciò premesso, siccome le conclusioni dell'onorevole Senatore Chiesi sono tali che io mi vi acconco molto quietamente, perciò ho finito il mio discorso.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola sulla discussione generale, passeremo a quella degli articoli, e rileggo il primo articolo:

« Art. 1. Per decidere le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico* nelle provincie Venete, le disposizioni degli articoli 10, 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

« Art. 10. Per l'effettuazione del riscatto si stabilirà in ogni provincia in cui vi sono beni aggravati dal *pensionatico* una Commissione che sotto la Presidenza del Prefetto, o di chi ne fa le veci, sarà composta di due Membri della Deputazione provinciale e di due Consiglieri del Tribunale Collegiale.

I Membri della Deputazione provinciale saranno designati dal Prefetto, ed i Consiglieri del Tribunale Collegiale dalla Presidenza del Tribunale d'Appello. »

« Art. 11. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

« La Commissione generale sarà composta da due Consiglieri della Corte d'Appello, da due Delegati governativi, e da due Deputati delle Provincie.

« I Consiglieri della Corte d'Appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

« I due Delegati governativi saranno nominati con Decreto Reale.

« Per la scelta dei due Deputati delle provincie, le Deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati.

« La Presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi. »

« Art. 13. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente in Firenze nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

« La Commissione di terza istanza istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è composta da tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e da tre Consiglieri della Corte di Cassazione di Firenze, destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto.

« Tale Commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, o in sua mancanza dal più anziano Presidente di Sezione. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore Foggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Foggi. Ho dimandata la parola perchè non accetterei la modificazione stata proposta dall'Ufficio Centrale a quest'articolo, modificazione che ha reso necessario un secondo articolo, che è quello appunto, il quale mi richiama a fare alcune osservazioni al Senato.

L'Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 stabiliva che le Commissioni di prima istanza le quali si chiamavano *Commissioni Provinciali*, si componessero di due membri, i quali erano eletti dalle *Congregazioni provinciali*, e di due membri eletti dal Presidente del Tribunale d'Appello, e che questi quattro membri giudicassero sotto la presidenza del Delegato o di chi ne faceva le veci.

Ora, è accaduto che andando in vigore nella provincia venete le nuove leggi provinciale, comunale ed amministrativa, alle *Congregazioni provinciali* furono sostituite le Deputazioni provinciali ed ai Delegati di governo, il Prefetto.

Il Ministero nella Relazione che precede la proposta di legge, e l'Ufficio Centrale sono concordi nel ritenere che nella sostanza la Commissione di primo grado istituita dall'articolo suddetto dell'Ordinanza, si trova sempre esistente, e non aveva bisogno di essere ricostituita con legge speciale, perchè essendovi invece delle *Congregazioni* le Deputazioni provinciali, invece del Delegato il Prefetto, spettava alle autorità nuove sostituite alle antiche il comporre le Commissioni a forma della legge.

Nondimeno l'Ufficio Centrale per uno scrupolo, che mi è parso superfluo, e che potrebbe portare a conseguenze piuttosto gravi, mentre confermava nella Relazione che il Prefetto poteva a piacer suo convocare e presiedere la Commissione locale, da un altro lato rifletteva che nell'articolo letteralmente non si parla nè di Prefetto, nè di Deputazioni provinciali, ma di *Congregazioni provinciali* e di Delegati; e che perciò era bene di ricorreggere anche l'articolo decimo, sostituendo i nomi nuovi agli antichi.

Ma invece di dare a questa innovazione una forma puramente dichiarativa, l'Ufficio Centrale adottò una forma che ha l'apparenza di una nuova ricostituzione delle Commissioni locali, diversa da quella dell'Ordinanza imperiale, e destinata a provvedere ai casi futuri, perchè dice ivi:

« Per l'effettuazione del riscatto si stabilirà in ogni Provincia in cui vi sono beni aggravati dal pensionatico, una Commissione che sotto la presidenza del Prefetto, o di chi ne fa le veci, deciderà le questioni. Questa Commissione sarà composta di due membri della Deputazione provinciale e di due membri del Tribunale d'Appello ».

Dopo avere tenuto questo sistema, che cosa è succeduto? Che constando all'Ufficio Centrale, come pure al Ministero, che nell'intervallo dopo l'annessione del Veneto le Commissioni di prima istanza, appunto perchè si ritenevano sempre esistenti in virtù della sostituzione delle Deputazioni provinciali alle Congregazioni, e dei Prefetti ai Delegati, avevano già pronunziato delle sentenze sull'istanza degli interessati; ha lo stesso Ufficio sentito il bisogno di aggiungere un secondo articolo per dire che le Commissioni già esistenti fin dal 1866 in poi si riconoscono come legalmente esistenti, e che i giudicati che hanno promulgato sono dichiarati validi.

Ora questa disposizione, a parer mio, sarebbe esorbitante.

Se noi riconosciamo che neppure le Commissioni di 1.^a istanza potevano ricomporsi legalmente dopo l'annessione, senza una nuova legge, allora la disposizione dell'articolo 2 non dovrebbe accettarsi, bisognerebbe rilasciare alle autorità competenti il giudizio sulla validità o no di tali decisioni, nè converrebbe mai che il potere legislativo si intromettesse a convalidare giudicati che validi non fossero.

Il potere legislativo è ora mai ritenuto da tutti che non deve mescolarsi nell'amministrazione della giustizia, non deve dir parola sui casi pendenti innanzi i Tribunali sia ordinari, sia eccezionali, nè sui giudicati emanati da essi; questa è materia puramente riservata al potere giudiziario, e deve ad esso gelosamente rilasciarsi.

Non potendo perciò accettare l'articolo 2 che è conseguenza immediata della modificazione apportata alla prima parte dell'articolo ministeriale, io vorrei che si ritornasse al testo del Ministero, e che non si facesse parola dell'art. 10 dell'Ordinanza imperiale, perchè credo, che dal momento, che furono pubblicate la legge comunale e provinciale e la legge sull'Amministrazione dello Stato, non ve ne sia bisogno.

Difatti, per quanto ha avvertito poc'anzi l'onorevole Relatore, la legge che pubblicava le suddette leggi, avrebbe in via transitoria disposto che per gli effetti delle leggi speciali sempre vigenti nel Veneto s'intendono sostituite alle Congregazioni le Deputazioni provinciali, ed ai Delegati i Prefetti.

Ora, questa dichiarazione basta per ritenere che le Commissioni, tali quali sono state costituite, dopo la detta legge sono Commissioni legalmente esistenti sia in virtù della legge imperiale del 1856, sia delle disposizioni transitorie della legge nuova, e che per

conseguenza il loro operato non ha bisogno d'essere sanato dall'autorità del Parlamento.

Se dubbio vi fosse (ed in questo me ne rimetto al Senato) piuttosto io sarei di parere che all'art. 2 aggiunto, se ne potrebbe sostituire un altro che conterrebbe una disposizione meramente dichiarativa.

Presidente. Questa sarà materia da trattarsi quando verrà in discussione l'art. 2.

Senatore **Poggi.** Perchè il Senato comprenda tutta la portata delle mie osservazioni, ho bisogno di svolgere tutto il mio concetto, facendo intendere al Senato quale articolo potrebbe (in caso che il dubbio fosse riconosciuto) sostituirsi in un articolo secondo, in luogo di quello proposto dall'Ufficio Centrale, ed in luogo della modificazione apportata alla prima parte dell'articolo primo, che io respingo.

Il tenore di quest'articolo sarebbe il seguente:

« Le funzioni attribuite alle Congregazioni provinciali e ai Delegati dall'articolo 10 dell'Ordinanza imperiale sono di pieno diritto e per virtù di legge passate nelle Deputazioni provinciali e nei Prefetti sostituiti alle dette Autorità. »

Questo concetto puramente dichiarativo renderebbe, a parer mio, sempre più manifesto che la modificazione di cui l'Ufficio Centrale aveva sentito il bisogno non è necessaria e che si potrebbe ammettere soltanto per dileguare il dubbio da esso espresso; laddove la disposizione da esso proposta, producendo l'effetto di fare intervenire il Parlamento a pronunciare sulla validità dei giudicati di Tribunali speciali, non potrebbe mai ammettersi.

Insisto quindi perchè si ritorni al testo Ministeriale, salvo ciò che riguarda la Commissione di terza istanza.

Presidente. La parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Lauzi, Relatore.** L'Ufficio Centrale avendone avuto sentore, ha già preso cognizione dell'emendamento, che l'onorevole Poggi intende proporre all'articolo secondo, e che sarebbe la conseguenza del rimettere l'articolo primo com'era concepito nel progetto Ministeriale.

L'onorevole Poggi ha riconosciuto, che in questa materia l'Ufficio Centrale, come si è espresso nella sua Relazione, è stato mosso da uno scrupolo forse eccessivo: un po' di scrupolo, mi pare, l'abbia pur anche l'onorevole Poggi, se vuole sostituire qualche cosa a quell'articolo 2°, al che fin d'ora dichiara l'Ufficio Centrale ch'esso consentirà pienamente.

Dunque da scrupolo a scrupolo, l'Ufficio Centrale non tiene niente al suo metodo, che ben prevedeva potrebbe incontrare qualche difficoltà.

Quindi, a nome dell'Ufficio Centrale, dichiaro d'accettare l'emendamento dell'onorevole Poggi, il quale rimette l'articolo 1° tal quale era nel testo Ministeriale, salvo, in seguito, quando si tratterà dell'art. 2° di aderire alla proposta che egli intende introdurre.

Presidente. Per conseguenza ciò che è proposto,

dall'Ufficio Centrale altro non essendo che un emendamento alla legge, metterò ai voti l'articolo 1. come fu proposto dal Ministero, salvo le modificazioni relative all'Ordinanza Imperiale.

Senatore **Lauzi Relatore**. Forse sarà il caso di procedere per divisione.

Presidente. Metto ora ai voti l'articolo che è chiamato articolo unico nel progetto del Ministero, poscia metterò ai voti le modificazioni relative all'Ordinanza imperiale.

Senatore **Poggi**. Si tratterebbe di ritornare alla prima parte dell'articolo unico e poi votare gli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale accettati dall'Ufficio Centrale colle variazioni fatte per la terza istanza.

Quanto a quest'aggiunta relativa alla terza istanza, io farei un'osservazione che credo sarà dall'Ufficio Centrale accettata. Si dice. — La Commissione di terza istanza istituita presso il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio è composta ecc. — Invece di dire *istituita presso il Ministero* io direi *istituita nella città di Firenze, nella Capitale*, perchè una Commissione che fa la parte di giudice, non mi pare opportuno che si dica residente presso il Ministero. La ragione stessa che ha mosso l'Ufficio Centrale a togliere il Ministro come Presidente di questa Commissione, mi pare che debba appoggiare anche questa proposta.

Io quindi direi: la Commissione di terza istanza istituita in Firenze è composta etc. etc.

Senatore **Lauzi**. L'Ufficio Centrale accetta questa proposta che è come una conseguenza della prima.

Senatore **Pasini**. Si potrebbe dire nella *Capitale del Regno*, senza nominare la città di Firenze.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti l'articolo unico che adesso è primo della legge come è proposto dal Ministero.

« Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico*, nelle provincie Venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente: »

Mi pare che essendo l'articolo accettato dall'Ufficio Centrale, si possa mettere ai voti intero colle accennate modificazioni, senza far divisione.

« Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

« La Commissione generale sarà composta da due Consiglieri della Corte d'Appello, da due Delegati governativi, e da due Deputati delle Provincie.

« I Consiglieri della Corte di Appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

« I due Delegati governativi saranno nominati con Decreto Reale.

« Per la scelta dei due Deputati delle provincie, le Deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati.

« La Presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

« Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella Capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

« La Commissione di terza istanza istituita nella Capitale è composta da tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e da tre Consiglieri della Corte di Cassazione di Firenze destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la Presidenza della Commissione di terza istanza.

« Tale Commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, o in sua mancanza dal più anziano Presidente di Sezione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 2 aggiunto dall'Ufficio Centrale.

« Le Commissioni di prima istanza già prima d'ora ricostituite nel modo indicato dall'articolo precedente, sono riconosciute come legalmente esistenti. I giudicati che avessero emessi sono dichiarati validi. »

A quest'articolo il Senatore Poggi proporrebbe una sostituzione.

Senatore **Poggi**. Io la propongo, se si crede che ne sia il caso. . . .

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io aveva chiesto la parola per proporre la soppressione di questo secondo articolo, aggiunto dall'Ufficio Centrale, ma credo, se male non ho inteso, di essere stato prevenuto dal Senatore Poggi, il quale ha fatto una eguale proposta, e per appoggiare questa mia domanda dirò semplicemente essere mia opinione che con quest'articolo si faccia un atto di invasione del potere legislativo sul giudiziario.

Diffatti questi giudicati, dei quali si vuole per legge dichiarare la validità, o sono validi, o son nulli; se sono già.....

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**.... se sono già validi, non occorre che vengano confermati dal potere legislativo, e la con-

ferma anzi di questo potere non varrebbe che a indebolire la validità di cui già sono questi giudicati rivestiti; se poi sono nulli, mi pare che si commetterebbe dal Potere legislativo una lesione e una offesa alle parti, le quali hanno diritto ed interesse di opporre al loro avversario la nullità del giudicato.

Io credo dunque che assolutamente convenga sopprimere questo articolo, e adottare la legge come venne proposta, e colle sole modificazioni or ora approvate.

Presidente. Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula, perchè altrimenti non ci troveremmo più in numero per la votazione.

Ora, tornando alla discussione, faccio presente che quando si tratta di voto soppressivo, non si ha da far altro che dar voto contrario all'articolo proposto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Quanto all'articolo secondo, l'Ufficio Centrale lo ha già ritirato dal momento che accetta la mia proposta.

Presidente. Allora prego l'Ufficio Centrale di dichiarare se ritira l'articolo 2°.

Senatore Lauzi, Relatore. L'Ufficio Centrale dietro l'annuncio del secondo articolo che in forma di emendamento intendeva proporre l'onorevole Senatore Poggi ha ritirate le modificazioni all'articolo primo e ha dichiarato esser pronto a ritirare l'articolo secondo, ritenendo che il Senatore Poggi o alcun altro insistesse sull'emendamento; ma se il Senato ritiene veramente che vi ha dubbio sulla validità o meno dei giudicati in prima istanza, e ciò stia anche senza bisogno di un articolo, l'Ufficio non ha difficoltà a ritirarlo.

Presidente. Checchè ne sia, ella se ne rimette al voto del Senato.

Voci. Lo ritira, lo ritira.

Senatore Lauzi, Relatore. L'Ufficio Centrale dichiara di ritirarlo.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Debbo rinnovare al signor Ministro la raccomandazione fatta dall'Ufficio Centrale nella sua Relazione ove è detto:

« Rimane un'ultima osservazione, che senza avere tratto al progetto direttamente, pure naturalmente vi si collega. I membri dell'Ufficio ricordano come in alcune parti del Veneto si esercitano, sott'altro nome, che non fosse il *pensionatico*, diritti più o meno giustificati di pascolo sopra fondi privati con grave pregiudizio dell'agricoltura, e come altre diverse servitù, (come p. e. il *vagantivo* nella Provincia di Venezia), aggravino la proprietà. L'Ufficio confida che il Governo del Re, seguendo i più sani dettati dalla scienza economica, volgerà la sua attenzione ed il suo buon volere alla estinzione di queste vicie e dannose servitù. »

Io credo mio dovere di fare osservare che molte di queste servitù erano già state abolite dalla Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856, e che ora non si

tratta che di dare piena e perfetta esecuzione a quella ordinanza.

Sull'abolizione di qualsiasi servitù di pascolo non vi è dubbio; vi è dubbio soltanto se per l'abolizione di alcune servitù, debba esser dato compenso ed a chi, ladove specialmente la servitù di pascolo era goduta dagli abitanti d'un Comune sopra i beni spettanti ai possidenti del Comune stesso.

Vi può essere dubbio se per queste servitù, non basti nella maggior parte dei casi lo abolirle, quando particolarmente non siano fondate sopra alcun titolo. In ogni caso si tratta solo di liquidare il compenso a chi ne avesse diritto. Per il bene dell'agricoltura è necessario che il Ministero provveda ed invigili perchè effettivamente tutte queste servitù rimangano abolite.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non ho d'uopo di dire che sarà mia cura di portare la maggiore attenzione sulle cose accennate dall'onorevole Senatore Pasini: vedrò fino a qual punto la legge antecedente sia applicabile tale e quale è, o se sarà il caso di presentare un'altra legge; ma dubito che questo caso si possa presentare. Secondo che accennava l'onorevole preopinante è invalso l'uso in certi punti di quella provincia di stabilire un compenso tra i comunisti godenti delle servitù attive e i proprietari che possono anche non essere comunisti. È impossibile valutare *a priori* tra quelli che godevano e quelli che non potevano godere più, tra i proprietari che si dovranno trovare sprovvisti di compenso e aggravare i comunisti e i proprietari che si troverebbero senza niun corrispettivo. Insomma è materia che bisogna studiare, e ripeto che sarà mia cura di vedere se non sia necessario un altro progetto di legge.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Veramente la mia opinione particolare e quella degli uomini di legge delle nostre Provincie, sarebbe che una nuova legge non sia affatto necessaria, ma che basti dare piena ed esatta esecuzione alla legge esistente e che il Ministero debba soltanto prestare mano forte per farla osservare.

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, Relatore. Debbo dichiarare che le osservazioni colle quali aveva l'onore di chiudere la Relazione avevano tratto non solo a qualche caso che particolarmente si attiene ancora alla servitù di pascolo, ma ancora ad altre servitù; per esempio a quelle del *vagantivo*, che ho accennato, e che è una servitù speciale che si chiamerebbe toscaneamente di *legnativo* cioè il diritto di andare a tagliare le canne nei possedimenti altrui.

Presidente. Debbo con mio grande rincrescimento

annunziare al Senato che si sono allontanati sette Senatori per cui non siamo più in numero.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Pregherei l'onorevole nostro Presidente, non solo per ottenere lo scopo che tutti desideriamo ma ben anche per principii di giustizia distributiva, sia per quei signori Senatori che procurano di fare il proprio dovere, sia per quelli che mancano illegalmente, di far procedere all'appello nominale e constatare il nome dei Senatori assenti come quello dei presenti.

Presidente. Prego i signori Senatori a non allontanarsi e a rispondere all'appello nominale.

(Il Senatore **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

(I nomi dei Senatori assenti sono consegnati nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESECUZIONE DEI TRATTATI DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA, GL' IMPERI DEL GIAPPONE E DELLA CHINA E LA REPUBBLICA DELL' URUGUAY.

Presidente. Sono all'ordine del giorno varii progetti di legge per l'esecuzione di trattati di commercio e di amicizia con estere nazioni i quali constando d'un articolo unico non possono dar luogo a lunga discussione, quindi se ne può far la discussione fin d'ora, rimandandone poi la votazione per squitinio segreto ad altra seduta.

Leggo il progetto di legge per l'esecuzione dei trattati di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gl'imperi del Giappone e della Cina.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e l'impero del Giappone, firmato a Yeddo il 25 agosto 1866. »

È aperta la discussione generale.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** L'Ufficio Centrale non può a meno di applaudire sinceramente al Governo del Re per la conclusione dei due trattati con la Cina e col Giappone, tanto più che cadono così le ultime barriere che ci vietavano i molti mercati ed i ricchi traffici dell'estrema Asia orientale. L'argomento però sul quale stimo debito suo di richiamare l'attenzione del signor Ministro d'Agricoltura e Commercio è quello del seme di bachi: però mentre l'Ufficio Centrale propone francamente al Senato l'approvazione di quei due trattati, non può a meno di rinnovare le sue raccomandazioni sopra l'affare de' cartoni del seme dei bachi del Giappone. A fine di procurarne l'autenticità fino dallo scorso anno il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, d'accordo col signor Ministro degli affari esteri invitava...

Presidente. Permetta un momento; vedendo che molti Senatori si allontanano, avverto che domani vi sarà seduta per la votazione di questi progetti di legge, ed anco per la discussione di altri.

Senatore **Miniscalchi.** Fino dallo scorso anno, io dicevo, per assecondare le molte istanze de' Comizi, delle Camere di Commercio, de' Municipi e di privati, il signor Ministro di Agricoltura e di Commercio, d'accordo col signor Ministro degli Esteri, invitava gl'Italiani andati al Giappone ad acquistare cartoni per l'esportazione, di sottoporli al bollo de' nostri agenti di Yeddo e Yakohama, che ne accertasse non solo la provenienza, ma ben anche vi segnasse l'anno, il mese ed il giorno nel quale erano stati presentati. Ma mancò quella cooperazione di semai, che come saggiamente osservava il signor Ministro è la più eloquente prova della maturità di un popolo alle libere istituzioni e precipuo e più potente elemento di forza d'un Governo.

Questa mancanza di cooperazione che si verificò, sia pel tardo arrivo dei nostri rappresentanti al Giappone, sia perchè tardi ne giungesse la notizia, sia per qualunque altra ragione, risulta essere molto notevole. Infatti se noi esaminiamo le circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 4 giugno, 17 dicembre e 22 marzo scorso, ne ricaviamo dati assai dolorosi. Mentre l'esportazione dei cartoni dal Giappone fu di 832,867, dei quali 126,946 furono esportati per conto di altre nazioni e 191,181 per conto della Francia, dei 514,709 esportati dagli Italiani, ebbero il bollo appena 177,487, che è quanto dire appena poco più del quinto.

Il prezzo elevatissimo dei cartoni prova ad evidenza che non erano sufficienti alla domanda ed al bisogno. Facendo l'applicazione a questo caso delle più volgari leggi economiche, certamente i cartoni, non mancheranno in quest'anno e se ne troverà anzi una quantità che sarà più che sufficiente ai nostri bisogni. Ma le lotte interne che affliggono e sconvolgono attualmente quell'impero rendono doppiamente lodevole la misura presa dal Governo del Re, di mandare in quei lontani mari una nave da guerra per proteggere gli interessi dei nostri nazionali.

Importa però che oltre alla protezione dei semai e dei sudditi italiani, voglia il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cercare di studiare quei mezzi, che possano tornare più acconci per facilitare il processo di sottomettere i cartoni al bollo in modo da diminuire quanto è possibile la perdita del tempo e delle spese, ma soprattutto da renderne più difficile la falsificazione, ed assicurarne l'autenticità dell'origine; poichè certamente fra i vari rami delle nostre industrie non ve ne è alcuno che sia più importante di quello della seta per la nostra ricchezza e prosperità nazionale.

Senatore **De' Gori.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De' Gori.** Sul merito intrinseco della legge di cui proponesi l'approvazione, del trattato cioè colla Cina e Giappone, io non avrei che una sola parola da dire, una parola di congratulazione all'egregio comandante

d'Armillon che riesci a stabilire i due trattati col Celeste Impero e col Giappone, ed un'altra di compiacenza con l'onorevole Presidente del Consiglio, che ha la buona sorte di sottoporre all'approvazione del Parlamento due trattati internazionali di tanta utilità ed importanza.

L'onorevole mio amico Miniscalchi, Relatore dell'Ufficio Centrale, ha già esposto la grande significazione che hanno gli interessi commerciali italiani con quelle lontane contrade per il fatto dell'industria e dei cartoni dei bachi da seta.

A questo, bisogna anche aggiungere la grande importanza che ha preso specialmente in Lombardia la filatura della seta, ove negli ultimi anni produsse da 20 mila balle, per il valore di quasi 80 milioni.

In conseguenza, è cosa per noi oltremodo lusinghiera e vantaggiosa l'aver conchiusi i trattati e con la Legazione stabilita a Yeddo e con il Consolato recentemente istituito a Shanghai, perchè si sono in tal modo assicurate in gran parte le nostre relazioni commerciali.

Ma pur troppo è necessario che qualche forza diversa dalla potenza sacramentale dei trattati internazionali concorra a farli rispettare ed eseguire, specialmente in paesi sottoposti a vicende politiche e sociali così gravi e così frequenti come sono quelli di cui si tratta.

Molto lodevole e saggia disposizione fu per conseguenza la spedizione della pirofregata *Principessa Clotilde* in quelle lontane regioni, specialmente nel momento attuale in cui sappiamo essere travagliate da discordie intestine. Mi pare per altro che questo sarebbe altresì il momento opportuno per eccitare il Governo a prendere in considerazione una cosa, ch'ebbi già l'onore di sottoporre al Senato in occasione del bilancio passivo, vale a dire lo stabilimento di una stazione navale permanente, apposita in quei mari. Dico apposita, perchè tutti sanno, e l'onorevole Ministro degli Affari Esteri lo sa molto meglio di me, che le condizioni speciali di quei mari, la frequenza degli stretti e dei seni, i vasti fiumi cui bisogna rimontare, richiedono una specialità di navi, costrutte espressamente, che si prestino a percorrere quelle coste, e trattenersi in quei lidi, e siano atte ad una navigazione sì fattamente accidentata, e che presenta difficoltà così grandi.

Per conseguenza, io credo che sarebbe opportuno cogliere quest'occasione per eccitare il Governo a prendere in considerazione se non fosse necessario colà lo stabilimento di una stazione navale permanente apposita per la protezione di quei gravi interessi, che già sono stati abbastanza chiaramente esposti e spiegati al Senato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Rispondendo alle savie osservazioni presentate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, dirò ch'io confido che nell'anno venturo le disposizioni date dal Governo per la bollatura dei cartoni avranno un'applicazione molto più rigorosa, e quindi più efficace per due ragioni:

prima di tutto è naturale, che queste disposizioni trovassero delle difficoltà di pratica applicazione sul principio, ma queste difficoltà, come il Senato capisce, vanno diminuendo man mano che si produce un'abitudine tra i semai e le autorità consolari che rappresentano il paese in quelle lontane regioni.

Vi è poi un'altra ragione per la quale queste disposizioni debbono riuscire molto più regolari e più efficaci, ed è la pubblicità che io mi sono dato cura di impartire agli effetti ulteriori. Avendo io mandato circolari a tutti i Comizi agrarii del Regno informandoli dell'indole e dell'andamento di questo procedimento di garanzia dei cartoni giapponesi, è naturale, che i compratori dei cartoni d'or innanzi vorranno garantirsi della genuinità del seme importato, e per conseguenza richiederanno dai semai, dagli incettatori di seme la prova che veramente il seme proviene dal Giappone; e questa prova non si ottiene, che mediante la bollatura. Per conseguenza, senza ricorrere a mezzi violenti, che ripugnano, direi, alla natura essenzialmente libera del commercio, senza pretendere d'imporre prescrizioni precise o proibire l'introduzione di cartoni che non avessero questo bollo, io confido, che l'interesse stesso perfettamente univoco in questo degli incettatori di seme da una parte, e dei compratori del seme nel paese dall'altra, produrrà l'effetto, desiderato molto saggiamente dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Miniscalchi, Relatore. Ringrazio l'onorevole Ministro delle delucidazioni dato e mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Aggiungerò soltanto poche parole a quelle pronunziate or ora dal mio collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, e dirò, relativamente alle forze navali, che i Senatori Miniscalchi e De-Gori hanno sollecitate come necessarie nelle acque del Giappone, che a questo riguardo il Governo si è occupato di mandarvi una nave appunto in vista delle circostanze gravi in cui versa quel paese, circostanze che hanno minacciato gli interessi degli Europei che vi sono impegnati. Quanto poi alla raccomandazione dell'onorevole Senatore De-Gori d'aver una stazione navale permanente nelle acque del Giappone, dirò che il Governo ne ha riconosciuto anch'esso l'utilità, se non la necessità assoluta; ma faccio osservare, che questa è una questione di bilancio. Soggiungerò peraltro che il Ministero intende valersi di tutti i mezzi che gli sono somministrati dal bilancio affinchè i nostri interessi siano protetti non solo nel Giappone, ma ben anche nelle altre parti del mondo, dove gli Italiani hanno interessi da sostenere e da difendere.

Presidente. Nessuno più domandando la parola su questo progetto di legge, passeremo al secondo.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di ami-

cizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e l'Impero della China, firmato a Peckino il 26 ottobre 1866 ».

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola su questo progetto di legge, se ne rinette la votazione allo squittinio segreto.

Ripeto che domani i signori Senatori sono invitati ad intervenire alle ore due alla seduta per la votazione dei quattro progetti di legge già discussi.

Una voce. Resterebbe ancora a votare il progetto di legge pel trattato di amicizia, commercio e navigazione coll'Uruguay.

Presidente. Darò lettura altresì di questo progetto, che è così concepito:

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, navigazione e commercio tra il Regno d'Italia e

la Repubblica orientale dell'Uruguay, e firmato in Montevideo il 7 maggio 1866, restando convalidato il Regio Decreto del 7 novembre 1867, numero 4055, che ne anticipava gli effetti. »

Se niuno chiede la parola, lo si rimanderà cogli altri allo squittinio segreto che si farà domani.

Senatore Pasini. Farei avvertire al signor Presidente che domani per le due sono già convocate parecchie Commissioni, per cui sarebbe bene che il Senato fissasse la seduta pubblica per un'ora più tardi, massime che più tardi è sempre maggiore il numero dei Senatori presenti.

Presidente. Non trattandosi che di una riunione per votazioni, la seduta si intenderà fissata per le ore tre, con avvertenza che sabato alle due il Senato è convocato come Alta Corte di Giustizia.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).